



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**\*ORIGINALE\***

<b>ATTO N.</b>	<b>42</b>
<b>Del</b>	<b>29-11-21</b>

**OGGETTO:**  
**Articolo 20 D.lgs 175/2016 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

<b>FEDERICI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>PAGLIOCHINI PATRIZIA</b>	<b>P</b>
<b>FALCHI PAMELA</b>	<b>P</b>	<b>BECECCO SARA</b>	<b>A</b>
<b>GIOVANNINI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>BARLOZZARI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>GUBBIOTTI PIERPAOLO</b>	<b>P</b>	<b>CANNEORI TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>VALLI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>AGNETTI GIANLUCA</b>	<b>A</b>
<b>TITANI CHIARA</b>	<b>A</b>	<b>CAMPAGNANI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>MARRUCO MATTEO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n.	13	Presenti n.	10
In carica n.	13	Assenti n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco FEDERICI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO;
- = Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

GIOVANNINI DANIELE  
MARRUCO MATTEO  
CANNEORI TOMMASO



# COMUNE DI MASSA MARTANA

- La seduta è Pubblica



## COMUNE DI MASSA MARTANA

Il Sindaco presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno avente per oggetto: "ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016 RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020"

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **CONSIDERATO:**

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

- che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**CONSTATATO** che questo Ente, con DCC n. 38 del 21/09/2017, ha provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D.lgs 175/2016 e smi, con anche l'individuazione delle partecipazioni da alienare; (nonché al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 2 del 30.03.2015, come confermato con la DCC n. 15 del



## COMUNE DI MASSA MARTANA


18.05.2015 (e poi relazionato a seguito di DCC n. 13 del 12.04.2016), provvedimento del quale il presente atto ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.);

### **RILEVATO:**

- ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*") questo Ente deve provvedere in merito alle società che non potranno essere mantenute.
- Il comma 1, infatti, prevede che per la razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione o alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2. ;
- in base al sopra citato comma 2, i piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora in sede di verifica e monitoraggio le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:
  - "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ex art art. 26 - Altre disposizioni transitorie - 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20);*
  - e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società cc.dd. "strumentali")che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

**CONSIDERATO** che con DCC n. 43 del 30/12/2020 si è provveduto alla "*Razionalizzazione (rectius "ricognizione") periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.2.2019*" ai sensi del suddetto articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ".

**PRESO ATTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute sulla base dei criteri di cui sopra, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, ha il seguente risultato, che, in pratica, conferma quanto già deliberato con la DCC n. 43 del 30/12/2020 (e, quindi anche con quanto statuito con la DCC 63/2019 e, più indietro anche con la DCC 45/2018) :



**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa Martana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**RICORDATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**PRESO ATTO** che:

- in data 04 novembre 2021 la struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del TUSP, ha pubblicato sul sito nota inerente “ *La Revisione periodica delle partecipazioni*”



## COMUNE DI MASSA MARTANA

pubbliche (art. 20 TUSP.)” e <https://portalesoromef.gov.it/singlenewspublic.wp;jsessionid=ShF2fFyP5wwwnSQZ6JhJL8v2vGvs2BnG6pKYGpbgwB2GS2YdvlTm!-393653660?contentId=NWS201>

- tale nota, afferma che “la comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno e scaricabili dai link sotto riportati nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”.  
- quindi, si può far riferimento alla scheda-tipo denominata “Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni delle partecipazioni pubbliche (art. 17, comma 3 e 4 D.L. n. 90/2014” contenente una serie di informazioni delle società partecipate da inserire,

Conseguentemente, il Comune di Massa, nell’allegato “A” al presente provvedimento, utilizzerà la suddetta scheda anche per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

**DATO ATTO** che i dati inseriti nella scheda tipo di cui all’allegato “A” alla presente saranno utilizzati nella fase successiva di trasmissione delle informazioni al Mef, tramite il portale a ciò dedicato;

**RIBADITO** il mantenimento delle seguenti partecipazioni, non sussistendo criticità evidenti ai sensi degli artt. 26 e 29 D.lgs 175/2016 e smi viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni, già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:

- in **UMBRIA ACQUE S.P.A. (0,118%)**

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell’assemblea dell’A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell’affidamento termina il 2027.

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

In merito all’inclusione o meno nell’alveo delle cc.dd. “società partecipate a controllo pubblico” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) ed m), d.lgs. n. 175/2016) e da cui derivano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti si precisa quanto segue: l’assetto societario di Umbra Acque, con il 40% posseduto da Acea, socio di maggioranza relativa che esprime l’Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e il 60% frazionato fra 34 Comuni (con la quota maggiore pari al 33,3% detenuta dal Comune di Perugia) non è organizzato in modo unitario né per effetto di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, né in ragione di comportamenti concludenti e convergenti in modo sistematico e costante.



## COMUNE DI MASSA MARTANA

Inoltre lo statuto prevede che per decisioni di straordinaria amministrazione necessita il consenso del socio privato o il 79% del voto assembleare, con ciò ponendo in essere un potere di vero del socio privato per gli atti più importanti della società stessa.

In una situazione piuttosto confusa, che ha generato una serie di pronunce da parte delle varie strutture della corte dei conti (sezioni regionali di controllo, sezioni regionali giurisdizionali, sezione riunite in sede di controllo e sezioni riunite in sede giurisdizionali), recentissima corte dei Conti sez. reg.le Umbria, con il parere n. 77 del 02/10/2019 dopo aver affermato che *“in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai comuni sussiste l’obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all’esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, “ statuisce anche che “eventuali vincoli statutari che “per decisioni di straordinaria amministrazione” prevedano “il consenso del socio privato” sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti””.*

Conseguentemente, appare piuttosto difficile, nel caso concreto, che si realizzi una cornice di sostenibilità giuridica della fattispecie di società mista a controllo pubblico. Fermo restando, comunque, approfondimenti ulteriori con gli altri soci.

- **in S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A (0,3454%)**

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall’Assemblea dei sindaco della (ex) A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L. (1,49%)**, tale società può dirsi ormai già “razionalizzata” poiché da tempo in liquidazione

**VERIFICATO** che in base all’art. 20 D.lgs 175/2016 sussistono, invece, le seguenti motivazioni per l’alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società. **“MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl.** la Società gestisce il servizio di mattazione per conto del Comune affidato con scrittura privata, rep. 488 stipulata in data 3.12.2007 con scadenza al 30 novembre 2017, giusta DCC n. 60 del 31/10/2007 (**“AFFIDAMENTO GESTIONE MATTATOIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ “MASSA MARTANA – CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl – APPROVAZIONE CONTRATO DI SERVIZIO”**). per mancanza requisiti di cui all’art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti). Poiché - In ogni caso, il comune ha provveduto alla modifica Statutaria con DCC n. 10 del 23/03/2018 (**“ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "MASSA MARTANA CARNI"ALLE DISPOSIZIONI**



## COMUNE DI MASSA MARTANA

DEL D.LGS. N.175/2016”) e, quindi si è provveduto alla modifica statutaria della società partecipata al 100% dal Comune di Massa Martana prevedendo, tra l’altro, all’art. 17 e segg., la figura dell’amministratore Unico. (l’assemblea straordinaria dei soci, a fine maggio 2018 , ha approvato il nuovo statuto e, quindi in teoria è possibile procedere alla nomina dell’amministratore unico. Attualmente, come rilevato anche dalla visura camerale allegata al presente provvedimento - l’organo amministrativo, il quale presta la propria opera comunque gratuitamente, è composto da tre membri, e che la durata è prevista “fino alla revoca”).

Pertanto, con DGC n. 121 del 15/10/2019 si è provveduto alla nomina dell’amministratore unico e si è in procinto di formalizzare i passaggi in Assemblea dei soci.

- Nel corso dei primi mesi del 2019 si sono avuti incontri con potenziali interessati all’acquisto della società; incontri che – secondo le intenzioni – avrebbero dovuto portare ad una ipotesi di acquisto (ex art. 10 d.lgs 175/2016) che, invece, non si è concretizzata.
- Al contempo si era posta in essere la gara (Determina a contrarre n. 118 del 28/03/2019 ) per l’affidamento servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana che sarebbe avvenuta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, con verbale del cda del 21 Gennaio 2019, la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità srl, società partecipata al 100% dal comune di Massa Martana, delegava lo stesso comune di Massa Martana ad agire in nome e per conto della società medesima in merito alla predisposizione del bando ed all’indizione della gara dei “servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana, anche per il tramite della centrale unica di committenza della Provincia di Perugia”; - Con DGC n. 6 del 22/01/2019 questo Ente provvedeva a “*accettare la delega di cui al verbale del cda del 21 Gennaio 2019.* Il nuovo affidamento avrebbe reso più stabile l’organizzazione della società, ai fini dell’appetibilità di mercato. La gara - di un valore presuntivo complessivo dell’appalto relativo alla durata di anni 3, nonché al periodo di eventuale rinnovo di altri 3 anni, era stimato in € 2.376.313,86 ( pari al numero di capi macellati moltiplicati per il numero di anni corrispondenti alla durata complessiva dell’affidamento, oltre al presunto volume di affari del sezionamento e del trasporto) - è invece, andata deserta .
- Quindi, la società è addivenuta all’idea di affidare sperimentalmente il servizio di cui sopra per poi calibrare sotto il punto di vista economico, nel 2020, la gara in modo più rispondente alle presunte risposte che il mercato, può dare.
- Il tutto per procedere, all’alienazione della società anche attraverso negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell’art. 10, co 2 D.lgs 175/2016;
- La pandemia COVID -19 verificatasi nel 2020 (e tuttora in corso) ha stravolto , però, qualsiasi piano (anche di alienazione) e appare non facilmente decifrabile l’attività svolta nel 2020, anno che può assurgere a singolarità del tutto eccezionale e che, forse, ha contribuito anche ad una profonda crisi dei servizi di macellazione della Regione Umbria, oramai erogati in pochissime strutture (tra cui il Mattatoio di Massa Martana) le quali, con estrema difficoltà, possono



## COMUNE DI MASSA MARTANA

- ormai sostenere un servizio così complesso (anche sotto l'aspetto igienico e di sanità pubblica);
- Nella DCC 43/2020 sopra citata si era stabilito di procedere ad ulteriore procedura ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse) per la cessione del 100% delle quote, con la riserva di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016 (l'ultima procedura ad evidenza pubblica si è sostanziata in una manifestazione di interesse, per quanto infruttuosa - Tale procedura infruttuosa, segue altre procedure ad evidenza pubblica, nel 2013 e nel 2015 non andate a buon fine (ed anche sviluppate con criteri differenti)).
  - Conseguentemente, con Det. n. 435 del 16/11/2021 del servizio Finanziario si è approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la vendita delle suddette quote il quale, oltre ad essere regolarmente pubblicato nel sito istituzionale del comune (dal 19/11/2021) e dell'unione dei comuni è stato trasmesso, inoltre, anche agli organismi più rappresentativi del settore agroalimentare.

### RILEVATO

- per quanto riguarda la *“relazione tecnica”* di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA'** srl di cui si riporta a quanto detto nella DCC n. 43/2020 sopra citata e quindi si può, nuovamente, sostanziarsi nel modo seguente:

Circa la mancata rispondenza, ad oggi, al modello legale previsto per il numero degli amministratori (seppure prestanti la propria opera a titolo gratuito) rispetto al numero dei dipendenti come indicato alla lett. b) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi, pur se con DGC n. 121 del 15/10/2019 si è provveduto alla nomina dell'amministratore unico e la formalizzazione dell'accettazione delle dimissioni dei tre membri del cda della società Massa Martana Carni Umbre srl, pervenute al protocollo del comune di Massa Martana, consentirà il superamento della criticità.

Si rammenta la necessità di dar comunicazione agli amministratori dimissionari, ai fini della efficacia delle dimissioni, del momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà ricostituito in seguito all'accettazione della carica (cfr. art. 2385 co. 1 c.c.), tramite apposita deliberazione dell'assemblea dei soci, debitamente comunicata anche al Registro delle Imprese ( per quanto riguarda i rapporti con i terzi, le dimissioni dei membri del cda sono efficaci solo nel momento in cui al Registro Imprese verrà depositata la variazione stessa).

Per quanto riguarda, invece, la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” come testualmente detto nella lett. f) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi: la società non riesce a garantire, con quella che è la sua attuale struttura amministrativa, il rispetto di quella precipua ed esclusiva normativa declinata per le società “pubbliche”, quali – a titolo puramente esemplificativo – quella “anticorruzione” o del codice dei contratti ( sarebbe infatti, indispensabile rafforzare la struttura deputata alla gestione amministrativa ma, in questo caso, i costi sarebbero non facilmente sostenibili dai ricavi: in altre parole i costi amministrativi che sarebbero necessari per irrobustire la fase più propriamente di gestione amministrativa tendono a porre “fuori mercato” la società, nonostante svolga un servizio pubblico che, è notorio tra gli addetti ai lavori, sia di alta qualità (con primari player della distribuzione, tra i clienti)



## COMUNE DI MASSA MARTANA

- la necessità, ad oggi, di evitare la liquidazione della società, con relativa perdita del patrimonio per l'ente locale, e dando atto che il mattatoio garantisce un servizio pubblico di qualità che, nel territorio provinciale (e non solo), non è affatto diffuso. Il lavoro del mattatoio di Massa Martana è rivolto esclusivamente alla fornitura di servizi per conto terzi, come i mattatoi di Gubbio, Umbertide, Gualdo Tadino, Perugia e Spoleto. Altri mattatoi umbri, come quello di Marsciano ed Orvieto, lavorano per la maggior parte per conto proprio ed in minima parte garantiscono un servizio per conto terzi, mentre il mattatoio Valtiberino lavora esclusivamente per conto proprio.

In altre parole il mattatoio di Massa Martana è un mattatoio che offre solo servizi a terzi e non lavora "per se stesso", come, ad esempio altri mattatoi (Marsciano), il quale è gestito da privati che lavora principalmente i propri capi e, poi, lavora anche per altri clienti, con una indubbia ricaduta sul servizio, inteso come "pubblico".

Con la recente chiusura del Mattatoio di Terni, quello di Massa Martana è diventato il punto di riferimento anche per l'intera provincia di Terni, inoltre è notizia di questi giorni, della chiusura temporanea del Mattatoio di Orte, pertanto il bacino di utenza e le ricadute positive dell'attività svolta da quello di Massa Martana vanno anche oltre i confini regionali.

In ogni caso, la presenza, nel nostro territorio, di un mattatoio ha permesso il mantenimento di una fiorente attività zootecnica con ricadute positive per tutta la collettività

- che è comunque ineluttabile perseguire l'alienazione della società anche, visto l'interesse indubbiamente assai basso del mercato per queste strutture e l'infruttuosa serie di avvisi andati deserti, di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016, riservandosi specifico atto consiliare.

Gli elementi principali di tale procedura sono i seguenti:

- alienazione dell'intera quota di partecipazione della "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale, ponendo a base di gara il valore nominale;
- affitto, al valore che sarà stabilito con apposita perizia di stima o analogo strumento, al futuro acquirente delle quote, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550
- stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento ai contratti in essere nonché di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- Dare atto, ai sensi dell'art. 24, 9 co. TUSP, che " in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."

**DARE ATTO**, infine:

- che nelle more della predisposizione degli atti di cessione della società, essendo indispensabile che la società stessa prosegua nella propria attività, poiché una interruzione del servizio sarebbe ovviamente distruttiva del valore, si è proceduto con la DGC n. 64 del 27/12/2019 ("SERVIZIO PUBBLICA MATTAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA'" S.R.L. FINO AL 30.06.2021") alla "proroga del servizio di ~~pag. 10~~



## COMUNE DI MASSA MARTANA

contratto (“Scrittura privata – contratto di affidamento del servizio di pubblica mattazione”) rep. 488 del 3 dicembre 2007, “ora per allora”, con decorrenza, pertanto dal 01 Gennaio 2019 e fino all’atto di cessione delle quote della società Massa Martana Carni, di proprietà del comune di Massa Martana e comunque non oltre il 30 Giugno 2021, salvo eventuali ulteriori provvedimenti a seguito degli esiti della procedura di cessione”.


- Di riservarsi la possibilità che preventivamente alla cessione della società, di addivenire, comunque, alla risoluzione anticipata del contratto di servizio tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità” s.r.l.,

**TENUTO CONTO**, altresì, del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. //, contrari n. 3 (Canneori, Campagnani, Barlozzari);

### DELIBERA

1) di prendere atto dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune alla data odierna, così accertandole



2) Per le causali sulla già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società UMBRA ACQUE S.P.A. con una quota del 0,118 %;

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.



## COMUNE DI MASSA MARTANA

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società S.I.A. s.p.a. con una quota dello 0,3454% e relative partecipazioni indirette;

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea del sindaco dell'A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ Dare atto che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.** (1,49%), tale società può dirsi ormai già "razionalizzata" poiché da tempo in liquidazione

di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni, dando atto della relazione tecnica" di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come già detta nelle premesse e che qui, si intende pienamente riportate e fatta propria:

- ❖ società. "**MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' srl** a causa della "nessità di contenimento dei costi di funzionamento" come testualmente detto nella lett. f) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi. Il tutto come meglio quanto precisato meglio nelle premesse e che qui, si intende espressamente riportato,

3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

4) Di approvare l'allegato "A" al presente provvedimento "*Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni*" - che specifica le decisioni di mantenimento/razionalizzazione delle società partecipate da questo comune e sopra comunque espresse - come da modello predisposto nelle linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

5) di demandare il Responsabile dei "Servizi Finanziari" all'attuazione del presente provvedimento;

6) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 20, comma 3 TUSP tramite l'applicativo del MEF denominato "*partecipazioni del Portale Tesoro*" (cfr. documento del 27 giugno 2017 "*Applicativo Partecipazioni - Istruzioni per la comunicazione della*



## COMUNE DI MASSA MARTANA

revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche – art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”), nonché inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7) Dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 TUSP, “*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*”.

Conseguentemente, di dare mandato alla Giunta Comunale della Relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del d.lgs 175/2016 circa il piano di razionalizzazione, utilizzando, ad oggi, il modello “*SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)*”, di cui al link, nelle premesse riportato <https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessionid=ShF2fFyP5wwwnSQZ6JhJL8v2vGvs2BnG6pKYGpbgwB2GS2YdvlTm!-393653660?contentId=NWS201>

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. // e astenuti n. 3 (Canneori, Campagnani, Barlozzari) espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Consiglio termina alle ore 19:10

(Il sistema di registrazione delle sedute riporta gli interventi dei sigg.ri Consiglieri)



# COMUNE DI MASSA MARTANA

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 41 DELL'ANNO 22-11-2021 FORMULATA  
DALL'UFFICIO UFFICIO FATTURE**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 23-11-21

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carozzi Giuseppina

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 23-11-21

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carozzi Giuseppina



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
FEDERICI FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*